



Comune di Casarza Ligure
Città Metropolitana di Genova

Cod.Fisc. N. 00465640100 – P. IVA 01101320990 Telefono N. 0185/46981 – FAX N. 0185/46236 C.A.P. 16030 Casarza Ligure – Piazza Mazzini, 1

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI RITENUTI IDONEI A POTENZIALI ASSEMBLAMENTI e CONSEGUENTI DIVIETI.

ORDINANZA N. 12/2020 del 20.03.2020, prot. n. 2739

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone all'art. 3 comma 2, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19"
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità dell'emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Il D.L. 09 marzo 2020, n. 14 ed in particolare l'art. 11;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. A) del D.P.C.M. 08 marzo 2020, la cui efficacia è stata estesa a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 09 marzo 2020 consente lo spostamento delle persone per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;

Considerato che con Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 9/2020 emessa in data odierna, ad oggetto : “ulteriori misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1 lettera a) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9 marzo 2020.”, tenuta presente l’evoluzione dell’epidemia in questione nel territorio ligure, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone fisiche, sono state stabilite ulteriori misure interdittive, comunque nel rispetto delle disposizioni nazionali citate, con efficacia dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24,00 di venerdì 3 aprile 2020;

Atteso che con l’Ordinanza citata al precedente capoverso è stato ordinato:

1. Ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DCPM 9 marzo 2020;
2. Di vietare, nei luoghi indicati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24,00 di venerdì 3 aprile 2020, la presenza e gli spostamenti di persone fisiche secondo le modalità e nell’arco temporale stabilito dai Sindaci stessi con proprie ordinanze;
3. Di vietare, dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24,00 di venerdì 3 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case.

Visto l’art. 50 e l’art. 54 del D.lgs. n.267/2000;

DISPONE

Di individuare, nel territorio di questo Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DCPM 9 marzo 2020 ed in ottemperanza all’Ordinanza regionale n. 9/2020, i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti di seguito elencati:

- Pista ciclabile lungo il torrente Petronio;
- Parchi e giardini pubblici del centro cittadino e di tutte le frazioni;
- Cimiteri del capoluogo e delle frazioni di Bargone, Cardini, Massasco e Verici;
- P.zza Unicef.

ORDINA

Il divieto, dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24,00 di venerdì 3 aprile 2020, nei luoghi sopra individuati, di presenza e di spostamento delle persone fisiche, continuativamente e per l’intero arco della giornata;

Quanto sopra salvo specifiche deroghe relativamente all’accesso ai cimiteri.

RICHIAMA

L’obbligo del rispetto di quanto stabilito dall’Ordinanza regionale n. 9/2020 a riguardo dello spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case.

Gli obblighi di cui ai D.P.C.M. 08 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in ordine al divieto di assembramento delle persone.

DISPONE

L’ immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;

AVVISA

L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
alla Questura di Genova;
al Commissariato P.S. di Chiavari;
alla Stazione dei Carabinieri di Casarza Ligure;
alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Sestri Levante;
al Comando di Polizia Municipale di Casarza Ligure.

Il Sindaco
Dott. Giovanni Stagnaro